



Mobilità del personale docente, educativo e ATA

Operazioni anno scolastico 2023/2024

Indicazioni generali

WWW.FLCGIL.IT



FLC CGIL

**ORA E SEMPRE
CONOSCENZA**

Sommario

QUANDO PRESENTARE DOMANDA.....	3
DOVE E COME PRESENTARE DOMANDA.....	3
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	3
LA RIAPERTURA DEL CCNI 2022-2025.....	4
GLI ESITI DELLA TRATTATIVA.....	4
IL NOSTRO COMMENTO.....	4
DOCENTI.....	5
LA QUESTIONE DEI VINCOLI.....	5
I DESTINATARI (1).....	5
I DESTINATARI (2).....	6
I DESTINATARI (3).....	6
I DESTINATARI (4).....	6
PER SEMPLIFICARE.....	7
DOCENTI ASSUNTI 2021/2022 (EX ART.59 C.4, DL 73/2021).....	7
LE DEROGHE AI VINCOLI.....	7
DOCENTE NEO ASSUNTO 2022/2023 (EX ART.59 DL 73/2021).....	7
GRADUATORIE INTERNE DOCENTI.....	8
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA.....	8
PREFERENZE.....	8
PERSONALE ATA.....	9
I DESTINATARI.....	9
VINCOLI.....	9
PREFERENZE.....	9

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E UNA CONSULENZA MIRATA
[CONTATTA LE NOSTRE SEDI LOCALI](#)

QUANDO PRESENTARE DOMANDA

PERSONALE DOCENTE

dal 6 marzo al 21 marzo 2023 - Pubblicazione movimenti 24 maggio 2023

PERSONALE EDUCATIVO

dal 9 marzo al 29 marzo 2023 - Pubblicazione movimenti 29 maggio 2023

INSEGNANTI RELIGIONE CATTOLICA

dal 21 marzo al 17 aprile 2023 - Pubblicazione movimenti 30 maggio 2023

PERSONALE ATA

dal 17 marzo al 3 aprile 2023 - Pubblicazione movimenti 1 giugno 2023

DOVE E COME PRESENTARE DOMANDA

ONLINE (piattaforma POLIS)

- *personale docente (compresi licei musicali), educativo ed ATA*

Requisiti di accesso

- *Con username, password e codice personale per IstanzeOnLine (solo per coloro che ne siano già in possesso).*
- *Con le credenziali SPID.*

Sul nostro sito è reperibile una guida con le istruzioni per la registrazione.

SU MODELLO

- *insegnanti di religione*
- *perdenti posto (dopo il termine fissato dall'Ordinanza Ministeriale)*
- *personale restituito ai ruoli per la fine di un mandato (dopo il termine fissato dall'Ordinanza Ministeriale).*

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

È importante orientarsi anticipatamente sulle preferenze: è utile **consultare i Bollettini Ufficiali delle istituzioni scolastiche** sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito a [questo indirizzo](#).
Maggiori informazioni e approfondimenti nello speciale mobilità sul nostro sito con la modulistica, le schede e i fac-simile di autocertificazione.

SPECIALE MOBILITÀ

LA RIAPERTURA DEL CCNI 2022-2025

Il CCNI mobilità 2022-2025 siglato a gennaio si colloca **in un contesto normativo ora cambiato**. Pertanto si è reso necessario riaprire la trattativa, ma solo su due punti ove è intervenuta la legge.

- *Il combinato disposto del DL 21/2022 art. 36 c.2-bis e dell'art.13 c.5 del DLgs 59/2017 come modificato dal DL 36/2022 (**vincolo triennale docenti neoassunti**).*
- *L'art.3 del DLgs 105/2022 che supera il principio di **referente unico all'assistenza della L.104/1992**.*

Rispetto al CCNI vigente, quindi, le modifiche apportate riguardano l'art.2 (*Destinatari*) e gli artt.13 e 40 c.1 punto IV (*Assistenza al coniuge/figlio/genitore con disabilità*).

Un aggiornamento è stato apportato anche all'art.8 (Sedi disponibili) per aggiornare l'accantonamento **dei posti del personale docente assunto ex art.59**.

GLI ESITI DELLA TRATTATIVA

La trattativa sulla modifica del CCNI mobilità 2022-2025 del personale della scuola **si è conclusa con esito negativo** e il [verbale di mancato accordo](#).

L'amministrazione, quindi, ha deciso di **procedere con l'emanazione delle Ordinanze Ministeriali**, al fine di avviare le operazioni relative al prossimo anno scolastico 2023/2024:

- [OM 36 del 1 marzo 2023](#) (personale docente, educativo e ATA)
- [OM 38 del 1 marzo 2023](#) (insegnanti di religione cattolica).

Entrambe le ordinanze sono state trasmesse con la [nota ministeriale 14840/23](#).

Le novità introdotte dalla OM si applicano **unicamente ai movimenti per l'a.s. 2023/2024**, e rimane confermata la vigenza triennale del CCNI, fino all'a.s. 2024/2025, salvo successive disposizioni legislative o **contrattuali**.

IL NOSTRO COMMENTO

Appare evidente che il **risultato rimane lontano dalle nostre attese**: nel vuoto normativo era auspicabile trovare l'accordo per una fase estensiva dell'accesso ai movimenti, tale da generalizzare la domanda sia ai docenti che agli ATA rimuovendo i vincoli.

Rimane lontana dalle posizioni sindacali la proposta di sottoscrivere una modifica del CCNI acquisendo l'apertura per i neo-assunti e subordinandola all'intervento chiarificatore, perché i diritti non sono soggetti a condizione e devono essere esigibili senza rinvio a fatti esterni ad essi.

DOCENTI

LA QUESTIONE DEI VINCOLI

Il testo dell'attuale CCNI 2022-2025 prevede diverse tipologie di vincoli triennali:

- **vincoli contrattuali** sulle preferenze puntuali (e sintetiche all'interno del comune)
- **vincoli legislativi** sulle preferenze sintetiche nei movimenti interprovinciali (DL 73/2021 conv. L.106/2021)
- **vincoli legislativi** per i neo-assunti dopo il 2020/2021

Solo l'ultimo punto è stato oggetto di modifica per l'a.s. 2023/2024, tramite lo strumento dell'OM, ma introducendo una condizione.

I DESTINATARI (1)

Possono presentare domanda tutti i docenti a tempo indeterminato. Per accedere alla mobilità professionale (passaggio di ruolo/cattedra), occorre possedere l'abilitazione specifica per la classe di concorso (anche qualora si chieda solo posto-sostegno) ed aver superato l'anno di prova e formazione.

Non possono presentare domanda, né di trasferimento, né di passaggio, per il triennio successivo, i docenti:

- che hanno ottenuto nei movimenti 2021/2022 – 2022/2023, la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria avendo **espreso una richiesta puntuale di scuola**
- rientra nel caso di cui sopra anche il docente che ha ottenuto, a seguito di domanda volontaria nei movimenti di I fase, la titolarità di scuola attraverso la preferenza espressa con **codice sintetico del distretto sub comunale**.

*Il vincolo triennale **si estende** all'interno dello stesso comune di titolarità, nei trasferimenti da posto comune a sostegno e viceversa, anche con preferenza sintetica (II fase) e analogamente per la mobilità professionale (III fase).*

I DESTINATARI (2)

Non possono presentare domanda, né di trasferimento, né di passaggio, per il triennio successivo, i docenti:

- che hanno ottenuto per l'a.s. 2022/2023, il movimento volontario su una qualunque sede *(anche con preferenza sintetica)* della provincia chiesta, **se diversa da quella di titolarità**.

Questo punto *(che deriva dall'art.58 c.2 lettera f) del DL n.73/2021 convertito in Legge 106/2021)* risulta molto controverso, tuttavia, è già previsto nel CCNI 2022-2025 (art.2 c.3) siglato a gennaio 2022. In considerazione del fatto che non sono subentrate modifiche di legge, il Ministero non ha ritenuto di metterlo in discussione.

I DESTINATARI (3)

Possono presentare domanda i docenti assunti negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 (erano soggetti al vincolo triennale di cui alla L.159/2019 e successive modificazioni), indipendentemente dall'aver acquisito (o no) una nuova titolarità nell'a.s. 2022/2023 alle condizioni previste dal CCNI art.2 comma 7.

Tale comma, infatti, risulta **disapplicato** (OM n.36 art.1 c.8).

Ovviamente, **rientrando tra i destinatari a pieno titolo**, anche a loro si rendono operative le disposizioni di cui alle due slide precedenti, **riguardo gli esiti** dell'eventuale movimento ottenuto nell'a.s. 2022/2023.

I DESTINATARI (4)

La OM interviene sul CCNI.

Limitatamente all'a.s. 2023/2024, possono accedere alla mobilità **anche i docenti neo-immessi in ruolo nell'a.s. 2022/2023**, in considerazione del rinvio dell'intero quadro di riforma del sistema di reclutamento di cui al DL 36/2022.

Il ministero, però, **condiziona** tale partecipazione ad un **chiarimento normativo** «*da prevedersi in un prossimo intervento legislativo di urgenza*».

In sintesi: viene consentito anche ai docenti neo-immessi in ruolo nell'a.s. 2022/2023 di presentare domanda, «*rimettendo a successiva convalida l'istanza, in quanto subordinata all'entrata in vigore del chiarimento suindicato*».

L'interessato, pertanto, **vedrà «sospesa» la propria operazione**, caratterizzata da un ALERT o un FLAG, fino a scioglimento della stessa *(che non potrà essere successiva al 2 maggio 2023, data di chiusura del SIDI per avviare il processo di elaborazione)*.

PER SEMPLIFICARE

In quali casi il docente rimane vincolato per 3 anni se ottiene il movimento richiesto nella domanda volontaria per l'a.s. 2023/2024?

Praticamente in tutti, **salvo** sia stato soddisfatto in **II fase nel trasferimento/passaggio tra comuni diversi della stessa provincia**, avendo espresso preferenza sintetica.

Trattandosi di disposizioni contrattuali già previste con la sottoscrizione del CCNI, le stesse limitazioni si applicano come conseguenza della mobilità a.s. 2022/2023.

DOCENTI ASSUNTI 2021/2022 (EX ART.59 C.4, DL 73/2021)

Il docente assunto da GPS prima fascia posto comune e sostegno nell'a.s. 2021/2022, confermato in ruolo nel corrente a.s. 2022/2023, con decorrenza giuridica 1 settembre 2021, **non è assoggettato al vincolo triennale** e può accedere alle operazioni di mobilità 2023/2024.

In caso di **differimento** dell'anno di prova o di **non-superamento**, il docente ha mantenuto lo stato giuridico a TD nel corrente anno scolastico. in quanto **non è avvenuta la trasformazione** a tempo indeterminato del contratto. A tal ragione **non rientra** tra i destinatari dei movimenti 2023/2024.

LE DEROGHE AI VINCOLI

La OM, modificando i vincoli di permanenza per i docenti neo-immessi in ruolo, fa rientrare le relative deroghe nell'elenco delle precedenze art.13 comma 1 del CCNI 2022-2025. Pertanto i beneficiari delle deroghe costituiscono **una platea più estesa** rispetto ai soli interessati alla L.104/92 art.33 c.5 o 6.

Per tutti, nelle situazioni di **soprannumero, di esubero o di ex perdente-posto (entro l'ottennio)** non si applicano i vincoli di permanenza.

Anche in questo caso, per i neo-immessi in ruolo si tratta di una **disciplina transitoria** attuabile nei soli movimenti a.s. 2023/2024.

DOCENTE NEO ASSUNTO 2022/2023 (EX ART.59 DL 73/2021)

Il docente assunto da **concorso straordinario-bis** (art.59 c.9-bis) **non è tra i destinatari** della mobilità 2022/2023. Il CCNI richiama l'obbligo di legge al vincolo triennale su sede assegnata. Ad avvenuto superamento del periodo di prova e formazione, il servizio prestato con contratto a TD si computa nel triennio di permanenza.

Il docente assunto su **sostegno da I fascia GPS** (art.59 c.4 prorogato art.5-ter DL 228/2021) **non è tra i destinatari** della mobilità 2022/2023. Anche qui il CCNI richiama l'obbligo di legge al vincolo triennale su sede assegnata.

Ad avvenuto superamento del periodo di prova e formazione, il servizio prestato con contratto a TD si computa nel triennio di permanenza.

Le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria del triennio 2023-2026 saranno oggetto di rinnovo del CCNI e, pertanto, **non è possibile avanzare** alcuna ipotesi circa l'accesso o meno di questi docenti alle operazioni annuali.

GRADUATORIE INTERNE DOCENTI

Vi rientrano i **titolari dell'organico dell'autonomia a tempo indeterminato**, con esclusione dei beneficiari di precedenza alle condizioni previste dal CCNI.

Le schede individuali vanno compilate in **modalità cartacea**. Una volta valutate, il dirigente scolastico provvede alla pubblicazione nei tempi indicati dal CCNI (entro 15 giorni successivi il termine delle domande).

L'operazione è anticipata nel caso di **graduatorie unificate** a seguito di dimensionamento.

Le domande di mobilità del personale dichiarato soprannumerario devono essere prodotte **secondo il modello di domanda** pubblicato sul sito del ministero e presentate all'Ufficio territoriale competente per tramite delle istituzioni scolastiche di servizio.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Eventuali richieste di revoca delle domande, regolarizzazioni delle documentazioni, reclami, devono pervenire all'Ufficio territoriale competente tramite scuola, raccomandata o secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (posta elettronica certificata).

PREFERENZE

15 preferenze complessive: sia per la mobilità territoriale sia per la mobilità professionale.

Si possono indicare:

scuola (codice puntuale) – sede CTP

distretto sub-comunale / comune / provincia (codice sintetico)

La titolarità ottenuta è sempre **su scuola**. In caso di esito su preferenza sintetica il docente acquisisce la titolarità nella **prima scuola disponibile** secondo l'ordine del Bollettino Ufficiale, fermo restando l'implicita richiesta per tutte le scuole ivi comprese.

Inoltre:

- *Il docente indica la priorità fra trasferimento e passaggio di cattedra.*
- *Indica la priorità anche tra i passaggi di cattedra (nel caso siano diversi)*
- *Il passaggio di ruolo prevale sempre sulla mobilità territoriale*
- *Per le varie tipologie di posto occorre esprimere l'ordine con cui trattare la domanda*

Mobilità territoriale e mobilità professionale si presentano con **domande distinte**.

PERSONALE ATA

I DESTINATARI

ATA neo-assunti 2022/2023 titolari su provincia, e ATA che hanno perso la titolarità su sede (es. dopo 3 anni, anche non-consecutivi, di art.59)

Devono presentare domanda di trasferimento per ottenere una sede definitiva nella provincia.

Resta salva la possibilità di presentare anche domanda per altra provincia.

ATA già titolari su sede ed ex LSU assunti su posto intero.

Possono presentare domanda di mobilità indicando preferenze puntuali e/o sintetiche.

Possono presentare domanda di trasferimento e/o di mobilità professionale (se in possesso dei requisiti previsti, per passaggio ad altro profilo della stessa area).

VINCOLI

Il personale ATA, come il personale educativo **accede alla mobilità senza vincoli**, salvo in due casi molto circoscritti:

DSGA neo-assunti

Non possono presentare domanda per il triennio successivo a decorrere dalla nomina in ruolo. I neo-assunti a.s. 2022/2023, prima delle operazioni, confermano la sede di attuale assegnazione o, in subordine, la scelgono tra quelle ancora vacanti (2022/2023) sempre nella medesima provincia.

Personale ex LSU, appalti storici ed ex co.co.co immesso in ruolo con rapporto di lavoro a tempo parziale

Non sono tra i destinatari della mobilità 2023/2024 e non possono presentare domanda fino a quando non intervenga la conversione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno.

PREFERENZE

Il personale ATA interessato alla **mobilità volontaria** può inoltrare domanda al fine di ottenere la titolarità su sede definitiva (*deve, se neo-immesso in ruolo*), oppure una scuola di titolarità diversa, nello stesso comune e tra comuni diversi della stessa provincia.

Con una seconda domanda potrà richiedere anche il **trasferimento per una differente provincia**.

Questa seconda domanda, se soddisfatta, prevale su quella provinciale.

Le preferenze, **non superiori a 15**, possono essere espresse in: scuola / distretto sub-comunale / comune / provincia / sede CTP, come da bollettino ufficiale.

I DSGA immessi in ruolo a seguito di concorso **non partecipano alla mobilità volontaria per un triennio**.

ISCRIVITI

[ISCRIVITI.FLCGIL.IT](https://www.flcgil.it)

RIMANI AGGIORNATO

www.flcgil.it/newsletter

SEGUICI SUI SOCIAL



[@flccgilfanpage](https://www.facebook.com/flccgilfanpage)




[@flccgilnazionale](https://www.instagram.com/flccgilnazionale)



[@flccgil](https://twitter.com/flccgil)



[sindacatoflccgil](https://www.youtube.com/sindacatoflccgil)



FLC CGIL

*federazione
lavoratori
della conoscenza*